

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS
"HYLE"**

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Culturale ETS senza scopo di lucro denominata "HYLE" con sede legale in TAVERNA (CZ) in Via Sant'Andrea n°2.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità culturali in generale e di finalità letterarie nello specifico.

L'Associazione è autonoma ed indipendente e di natura laica.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo principale dell'Associazione Culturale Hyle è la promozione della letteratura e della lettura attraverso molteplici arti e linguaggi, sul territorio della Calabria e in particolare del Parco Nazionale della Sila.

Attraverso la sua attività l'Associazione intende:

- 1) Promuovere l'organizzazione e la realizzazione di Hyle Book Festival, festival letterario annuale da tenersi nella stagione estiva e all'interno delle aree del Parco Nazionale della Sila.
- 2) Promuovere la promozione e la diffusione della letteratura, della scrittura, della lettura e del dibattito critico attraverso iniziative e attività molteplici ed eterogenee, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, eventi culturali, seminari, lezioni.
- 3) Promuovere la promozione e la diffusione della letteratura, della scrittura, della lettura e del dibattito critico attraverso la connessione multidisciplinare e l'utilizzo della musica, del cinema, dell'arte e di ogni altra forma di espressione e narrazione creativa.
- 4) Creare laboratori e attività scolastiche destinate alla formazione letteraria, narrativa e scrittoria.
- 5) Promuovere e valorizzare l'immagine e l'identità del Parco Nazionale della Sila e del territorio pre-silano a livello locale e nazionale.
- 6) Sensibilizzare attraverso il proprio operato sul territorio e attraverso il linguaggio della letteratura e delle arti al rispetto per la natura, alla legalità ambientale e alla sostenibilità ecologica.
- 7) Ampliare la conoscenza della cultura letteraria e multidisciplinare attraverso contatti fra persone, enti, associazione e imprese.
- 8) Proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

SOCI

Alcino Fardous

Giuseppe Fardous

Roberto Fardous

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. Possono inoltre essere soci gli Enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione.
- b) Soci Benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi.
- c) Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo e non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale.

Tutti i Soci, dal momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

- 1) A ricevere la Tessera Sociale, nominativa e non cedibile a terzi
- 2) A frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie durante le attività dell'Associazione stessa.
- 3) A votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, purché l'Associato sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.
- 4) A esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente entro dieci giorni dalla richiesta. In particolare, dopo accettazione della richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire tramite visita alla sede legale dell'Associazione.
- 5) A partecipare in via prioritaria alle attività organizzate dell'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta da Consiglio Direttivo.
- 6) A essere informati regolarmente sulle attività dell'Associazione.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione e dalle delibere delle Assemblee.

I Soci sono tenuti:

- 1) Al pagamento della Tessera Sociale, nominativa e non cedibile a terzi.
- 2) Al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.
- 3) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Flavio Pandani

Luigi Zucchi

Roberto Rostagno

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- 1) Per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto.
- 2) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- 3) Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo.
- 4) Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- 5) Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

STRUTTURA

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente.
- 4) Se nominato, il Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante circolare inviata via posta elettronica a tutti i Soci.

La comunicazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza per le assemblee ordinarie, almeno due giorni prima per le assemblee straordinarie.

La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno della stessa.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per decisione del Consiglio Direttivo a cadenza regolare per la delibera di quanto sotto esposto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Approvazione delle linee generali e del programma di attività per l'anno sociale.
- 2) Elezione del Consiglio Direttivo.
- 3) Nomina delle Cariche Sociali.
- 4) Approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo.
- 5) Deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociali.
- 6) Confronto sulle attività da attuare e attuate.

L'Assemblea straordinaria è convocata per decisione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne reputi la necessità, e in particolare per i seguenti casi:

Flessi Paolo *Giuseppe* *Costantino* *Henrich*

- 1) Su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
- 2) Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- 3) Per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
- 4) Per deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- 5) Per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 10 soci, purché munito di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da una persona designata dai Soci intervenuti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario incaricato all'inizio dell'anno sociale o, in caso di sua assenza, dal segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Quando l'Assemblea delibera sull'elezione del Consiglio Direttivo, il segretario predispone l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 14 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri che hanno ricoperto le posizioni del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

In caso di mancata convocazione dell'apposita Assemblea, le cariche si rinnovano automaticamente.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

Alceo Pandani *Giuseppe* *Costantino*

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- 1) Deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.
- 2) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci.
- 3) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- 4) Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi.
- 5) Decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea.
- 6) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti.
- 7) Deliberare l'esclusione dei soci.
- 8) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.
- 9) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione via posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, comunicare i risultati della votazione e a condizione che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di partecipare alla discussione e votazione.

PRESIDENTE

ART. 18 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ricopre la carica di Direttore Artistico di Hyle Book Festival.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Alano Faudau *Geny Jankin* *Roberto Huber*

ART. 19 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per tre anni fino a nuova elezione.

REVISORI DEI CONTI

ART. 20 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, se nominati, vigilano sulla gestione finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

ART. 21 – ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22 – NOMINA E COMPITI DELL'ORDINE DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

VOLONTARIATO

ART. 23 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO, FINANZE, BILANCIO

ART. 24 – PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali.

Renzo Fardau

Luigi Fardau

Roberto Fardau

ART. 25 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) Dalle quote associative.
- 2) Da versamenti volontari degli associati.
- 3) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti.
- 4) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
- 5) Da proventi derivanti dall'attività istituzionale.
- 6) Da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

ART. 26 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 1° aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 28 - REGOLAMENTO INTERNO

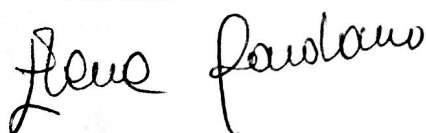
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ART. 29-NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto a Taverna (CZ) il 29/09/2022

Presidente: Elena Dardano



Alce Fardano

Vice Presidente: Giovanni Dardano

Giovanni Dardano

Segretario: Costantino Mustari

Costantino Mustari